



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO QUADRO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE

IMPEGNO ETICO DI ARVAL NEI CONFRONTI DEL CLIENTE

Arval Service Lease Italia S.p.A., di seguito "Arval", conforma la propria condotta ai principi di trasparenza, affidabilità, responsabilità e qualità. Arval ritiene, infatti, che il suo obiettivo primario sia la creazione di valore per i propri clienti e, per tale motivo, aderisce al Codice di Condotta del Gruppo BNP Paribas, consultabile sul sito www.arval.it, che esprime l'insieme delle linee di comportamento che attuano i predetti principi nella sua attività.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DI VEICOLO SENZA CONDUCENTE

1.1. Il contratto di locazione a lungo termine di veicolo senza conducente, di seguito il "Contratto", ha ad oggetto:

- a) la locazione, di seguito, anche, il "noleggio", a lungo termine, senza conducente, di un veicolo, nuovo di fabbrica e di proprietà di Arval, munito delle garanzie assicurative di cui all'art. 6.1, ossia della R.C.A. - Responsabilità Civile Autoveicoli, del Ricorso terzi da incendio e della Responsabilità Civile dei trasportati nonché, ove indicato nella proposta di noleggio, delle garanzie di cui all'art. 6.2, ossia della Infortuni del conducente e della Tutela legale (di seguito, tutte insieme e congiuntamente, "Garanzie Assicurative", ciascuna singolarmente "Garanzia Assicurativa");
- b) la "Limitazione di responsabilità" a favore del Cliente, a seguito di incendio, furto e danni ulteriori al veicolo, sotto meglio precisata;
- c) la prestazione dei servizi, quali la "Manutenzione e pneumatici", il "Soccorso stradale e traino", il "Veicolo sostitutivo", di seguito i "Servizi", sotto meglio precisati;
- d) la prestazione del servizio "Arval CONNECT", ove indicato nella proposta di noleggio.

1.2. Per "Cliente" si intende qualsiasi entità, o società che, a prescindere dalla forma giuridica, eserciti un'attività economica professionale.

1.3. Per "Cliente Microimpresa" si intende qualsiasi entità, società o associazione che, a prescindere dalla forma giuridica, eserciti un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro (così definita dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003).

1.4. Fatte salve le disposizioni esclusivamente previste per il Cliente Microimpresa, al medesimo si applicano le disposizioni previste per il Cliente.

2. MODALITA' DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CONTENUTO DEL CONTRATTO - DEROGHE/INTEGRAZIONI ALLE CONDIZIONI GENERALI - PREVALENZA

2.1. Il Contratto s'intenderà concluso ove la proposta di noleggio, sottoscritta dal Cliente, venga accettata da Arval.

2.2. Il Cliente, con la proposta di noleggio, potrà richiedere ad Arval di includere o escludere, in tutto o in parte, le Garanzie Assicurative, nonché potrà richiedere ad Arval di escludere, in tutto o in parte, uno o più Servizi e potrà richiedere la prestazione di servizi ulteriori rispetto a quelli specificati al precedente art. 1.1. Ogni eventuale inclusione, esclusione e/o ulteriore richiesta risulterà indicata nella proposta di noleggio.

2.3. Arval concederà in noleggio al Cliente, alle presenti condizioni generali, un veicolo della tipologia e caratteristiche specificate nella proposta di noleggio, nella quale saranno indicate, tra le altre cose, la durata, la percorrenza chilometrica e le condizioni economiche del noleggio, i Servizi ed ogni altro servizio che sarà prestato da Arval.

2.4. Ove previsto in proposta di noleggio e segnalato tramite apposita vetrofanteria, il veicolo noleggiato sarà equipaggiato di dispositivi telematici, anche dotati di tecnologia satellitare ("Arval Connected Vehicle"), su cui Arval avrà attivato alcune funzionalità che consentono la rilevazione di informazioni necessarie ai fini dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali, della verifica del puntuale adempimento degli obblighi del Cliente, nonché della prevenzione di reati perpetrati ai suoi danni e della tutela dei propri diritti.

2.5. Il trattamento dei dati personali rilevati tramite le funzionalità di cui all'art. 2.4, sarà effettuato da Arval in qualità di titolare ai sensi del Reg. UE 679/2016, General Data Protection Regulation (di seguito "GDPR") e della vigente normativa italiana in materia di priva-

cy, nei termini indicati nell'informativa sulla protezione dei dati personali fornita da Arval e disponibile al link www.arval.it/corp/privacy.

2.6. Le informazioni rilevate tramite le suddette funzionalità saranno trattate esclusivamente da Arval per il perseguimento delle proprie finalità, sopra delineate, e non saranno accessibili al Cliente.

2.7. In caso di incompatibilità tra le presenti condizioni generali e le condizioni indicate nella proposta di noleggio, prevarranno le pattuizioni contenute in quest'ultima, limitatamente al noleggio del veicolo oggetto della medesima proposta.

2.8. Il Cliente ed Arval potranno pattuire, soltanto per iscritto, deroghe e/o integrazioni alle presenti condizioni generali.

3. DEPOSITO CAUZIONALE - ANTICIPO - COMPENSAZIONE

3.1. Arval potrà condizionare l'accettazione della proposta di noleggio avanzata dal Cliente, anche, al versamento, da parte di quest'ultimo, di una somma a titolo di deposito cauzionale o di anticipo. Il deposito cauzionale o l'anticipo, ove richiesti, dovranno essere versati entro 15 (quindici) giorni dall'accettazione della proposta di noleggio e con le modalità successivamente indicate al Cliente da Arval e saranno trattenuti da quest'ultima allo scopo per il quale sono stati richiesti. Il deposito cauzionale sarà infruttifero per tutta la durata del Contratto mentre l'anticipo avrà natura di canone poiché si è tenuto conto del medesimo nella determinazione dell'ammontare dei canoni periodici.

3.2. Alla naturale scadenza del Contratto, il deposito cauzionale sarà integralmente restituito al Cliente mentre l'anticipo s'intenderà assorbito nei canoni versati ad Arval a titolo di corrispettivo del noleggio. Le somme eventualmente versate dal Cliente a titolo di deposito cauzionale o di anticipo sono da intendersi infruttifere e le medesime, anche in deroga all'art. 1282 c.c., non producono interessi.

3.3. Nel caso in cui il Contratto, per qualsiasi motivo, cessi prima della sua naturale scadenza, il deposito cauzionale sarà integralmente restituito al Cliente mentre, dell'anticipo, sarà restituita solo la quota corrispondente alla proporzione del numero dei mesi restanti fino alla data di naturale scadenza del Contratto (senza tener conto del mese nel quale si è verificata la cessazione del Contratto) e la durata (espressa in mesi) del Contratto originariamente pattuita; il tutto, secondo l'esempio che segue: anticipo versato pari ad Euro 3.600,00, durata iniziale del Contratto 36 mesi, interruzione del Contratto al 12° mese; 36 mesi - 12 mesi = 24 mesi restanti; quota dell'anticipo che sarà restituita al Cliente: Euro 3.600,00 x 24/36 = Euro 2.400,00.

3.4. In ogni caso, ove Arval risulti creditrice del Cliente per qualsiasi titolo dipendente dal Contratto, la stessa potrà compensare il proprio credito con il debito relativo al deposito o all'anticipo. In nessun caso, il Cliente potrà procedere ad alcuna compensazione tra il deposito cauzionale o l'anticipo, di cui avrà diritto alla restituzione, ed i canoni o altre somme dovute da Arval.

4. PREASSEGNAZIONE - CONSEGNA DEL VEICOLO - DATA DI INIZIO DEL NOLEGGIO

4.1. Nel periodo che intercorre tra l'accettazione della proposta di noleggio da parte di Arval e la consegna del veicolo in noleggio, qualora richiesto dal Cliente e secondo disponibilità, verrà messo a disposizione di quest'ultimo, al costo di volta in volta convenuto, un veicolo in preassegnazione.

4.2. La data di consegna del veicolo, indicata nella proposta di noleggio, sarà quella comunicata dal fornitore del veicolo ad Arval. Arval comunicherà al Cliente eventuali ritardi nella consegna, rimanendo, tuttavia, espressamente sollevata da ogni responsabilità nel caso in cui si verificassero detti ritardi per cause ad essa non imputabili. Quando il veicolo ordinato sarà disponibile,

Arval ne darà comunicazione al Cliente che dovrà procedere al suo ritiro entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi. Il veicolo sarà consegnato nel luogo indicato da Arval o in quello concordato dalle parti. All'atto del ritiro del veicolo, il Cliente sottoscriverà il verbale di consegna alla presenza di un incaricato di Arval. Il ritiro del veicolo da parte del Cliente attesterà il buono stato del medesimo e la conformità dello stesso a quanto riportato nella proposta di noleggio. Eventuali riserve circa lo stato del veicolo dovranno essere avanzate all'atto del ritiro. La mancata contestazione di eventuali vizi nel verbale di consegna comporterà la decadenza, da parte del Cliente, dalla possibilità di opporre eccezioni in ordine allo stato e/o qualità del veicolo. Il Cliente è pienamente consapevole che il veicolo noleggiato, poiché nuovo di fabbrica, è coperto dalla garanzia del costruttore e riconosce che lo stesso è il solo responsabile dei vizi che il veicolo dovesse presentare. Fermo ciò, Arval fornirà al Cliente la massima collaborazione per risolvere gli inconvenienti da quest'ultimo lamentati.

4.3. Il noleggio avrà inizio dal giorno di consegna del veicolo o, qualora il Cliente abbia proceduto a ritirarlo oltre il termine sopra indicato, dal primo giorno in cui il medesimo sia stato messo a sua disposizione.

5. TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO)

5.1. Laddove previsto, Arval provvederà al pagamento della tassa automobilistica relativa al veicolo noleggiato.

6. GARANZIE ASSICURATIVE

6.1. Arval fornirà il veicolo in noleggio munito della garanzia R.C.A. - Responsabilità Civile Autoveicoli per i danni prodotti da circolazione stradale con il massimale indicato nella proposta di noleggio, comprensiva della garanzia assicurativa Ricorso terzi da incendio e della garanzia assicurativa per la responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati, da quest'ultimi, a terzi durante la circolazione stradale, esclusi i danni al veicolo stesso. Sarà esclusivo onere di Arval, e non del Cliente, versare alle imprese assicuratrici le eventuali franchigie con le medesime convenute.

6.2. Arval potrà altresì fornire, a richiesta del Cliente:

- a) la garanzia Infortuni del conducente, per gli infortuni occorsi alla guida del veicolo noleggiato e di proprietà di Arval, per i casi e gli importi indicati nella proposta di noleggio;
- b) la garanzia Tutela legale, per le spese legali sostenute in relazione ai sinistri occorsi alla guida del veicolo noleggiato e di proprietà di Arval.

6.3. Le condizioni delle Garanzie Assicurative saranno quelle previste dalle polizze che Arval sottoscrive, a tal proposito, con le imprese assicuratrici. Arval metterà a disposizione del Cliente la documentazione informativa relativa a ciascuna Garanzia Assicurativa di cui al presente articolo, prima della conclusione del Contratto, nonché metterà a disposizione del Cliente l'estratto di polizza e il certificato assicurativo relativi alle Garanzie Assicurative di cui all'art. 6.1, prima o al momento della consegna del veicolo noleggiato. Con la sottoscrizione della proposta di noleggio, il Cliente attesta la presa visione della documentazione informativa relativa a ciascuna Garanzia Assicurativa di cui al presente articolo e, con la sottoscrizione del verbale di consegna del veicolo noleggiato, il Cliente attesta la presa visione dell'estratto di polizza e del certificato assicurativo relativi alle Garanzie Assicurative di cui all'art. 6.1. Le integrali condizioni normative di polizza, relative a ciascuna Garanzia Assicurativa scelta dal Cliente, saranno messe a disposizione di quest'ultimo dietro sua semplice richiesta. Nel caso di rinegoziazioni di polizza tra Arval e le imprese assicuratrici,



che intervengano in corso di noleggio, Arval metterà prontamente a disposizione del Cliente i nuovi estratti di polizza e i certificati assicurativi relativi alle Garanzie Assicurative dal medesimo scelte. Il Cliente, per sua parte, si impegna nei confronti di Arval a prendere conoscenza delle condizioni delle suddette Garanzie Assicurative, e si fa carico di ogni conseguenza relativa alla mancata presa visione. Il Cliente, inoltre, si impegna ad informare il conducente circa l'esistenza delle Garanzie Assicurative di cui il veicolo noleggiato è dotato, e lo rende edotto della relativa documentazione informativa, consegnando altresì al medesimo una copia delle condizioni normative di polizza in caso di sua richiesta. Arval resta sollevata da qualsiasi responsabilità in ordine all'eventuale mancata informativa o mancata consegna della suddetta documentazione dal Cliente al conducente. Nel caso in cui la documentazione informativa sia messa a disposizione in formato elettronico, con la sottoscrizione della proposta di noleggio il Cliente dichiara di essere stato informato del proprio diritto di richiederne ad Arval anche copia cartacea.

6.4. Arval, a seguito della denuncia di furto totale o di appropriazione indebita del veicolo noleggiato, anche nell'interesse del Cliente, si preoccuperà di comunicare tale evento all'impresa assicuratrice con la quale sono state stipulate le Garanzie Assicurative di cui all'art. 6.1, di cui il veicolo noleggiato è munito, ai fini della sua immediata cessazione. E' onere e cura del Cliente verificare che le garanzie di cui all'art. 6.1 siano state nuovamente attivate per il veicolo noleggiato prima della sua messa in circolazione, nel caso in cui lo stesso, a seguito del ritrovamento, venga restituito direttamente al Cliente o comunque rientri, di nuovo, in suo possesso.

7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' (a seguito di incendio, furto e danni ulteriori al veicolo) – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA SINISTRO

7.1. Il Cliente non risponderà, se non limitatamente all'importo indicato nella proposta di noleggio, dei danni diretti cagionati al veicolo di proprietà di Arval:

7.1.1. a seguito di incendio e furto (inclusa la rapina), parziali o totali (c.d. "Incendio e furto");

7.1.2. a seguito di (c.d. "Danni ulteriori al veicolo"):

- a) collisione con veicoli, urto contro ostacoli, uscita di strada, ribaltamento (c.d. "Danni accidentali");
- b) eventi naturali ed atmosferici, quali quelli conseguenti a inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, smottamenti, valanghe e slavine (c.d. "Eventi naturali");
- c) eventi socio politici, quali quelli conseguenti a disordini, scioperi, atti di terrorismo (c.d. "Eventi socio politici");
- d) atti vandalici (c.d. "Atti vandalici");
- e) danni ai soli cristalli (c.d. "Cristalli").

7.2. Arval gestirà le convenzioni e i rapporti con le officine, selezionate su tutto il territorio nazionale, e provvederà al pagamento diretto dei lavori di "manutenzione straordinaria da sinistro", effettuati dalle stesse, per la riparazione dei danni al veicolo noleggiato per i quali il Cliente beneficia della limitazione di responsabilità. Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione al veicolo noleggiato di cui Arval dovrà provvedere al pagamento diretto, il Cliente dovrà contattare la stessa per definire modo e luogo di esecuzione del medesimo.

8. MANUTENZIONE E PNEUMATICI

8.1. Arval gestirà le convenzioni e i rapporti con le officine, selezionate su tutto il territorio nazionale, e provvederà al pagamento diretto dei lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria conseguente a guasto, effettuati dalle stesse per mantenere il veicolo noleggiato in efficienza, di riparazione e di sostituzione degli pneumatici del veicolo noleggiato entro il numero massimo di unità previsto nella proposta di noleggio per ogni tipologia e per tutta la durata del noleggio, tenendo i relativi costi a proprio carico. Le eventuali ulteriori sostituzioni degli pneumatici saranno a carico del Cliente. Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione al veicolo noleggiato, di riparazione o di sostituzione degli pneumatici, di cui Arval dovrà provvedere al pagamento diretto, il Cliente dovrà contattare Arval stessa per definire modo e luogo di esecuzione del medesimo intervento. Ai fini della verifica dell'effettiva esecuzione dell'intervento presso l'officina, potranno essere utilizzate le funzionalità di cui all'art. 2.4.

8.2. Per manutenzione, ordinaria e straordinaria conseguente a guasto, si intende:

- a) tutti gli interventi indicati dal "libretto uso e manutenzione" del veicolo;
- b) tutte le riparazioni e/o sostituzioni, conseguenti a guasto, di

quelle parti di ricambio del veicolo che si rendano tecnicamente necessarie, anche in considerazione dei chilometri percorsi,

c) la revisione, ordinaria e straordinaria, del veicolo e degli eventuali allestimenti speciali.

Per manutenzione, ordinaria e straordinaria conseguente a guasto, comunque, non si intende: la "manutenzione straordinaria da sinistro" per la riparazione dei danni al veicolo derivanti dagli eventi di cui al precedente art. 7.1, la fornitura di carburante, di oli speciali diversi da quelli consigliati dal costruttore, di additivi di qualsiasi tipo (ad es., AdBlue®), la gonfiatura degli pneumatici con gas diverso dall'aria, la riparazione del veicolo conseguente a guasto causato, o agevolato, da dolo o colpa grave del Cliente o del conducente o di terzi dei quali il Cliente è civilmente tenuto a rispondere ovvero dall'utilizzo di carburanti inquinati o diversi da quelli indicati dal costruttore, il lavaggio esterno e/o interno del veicolo, la lucidatura del veicolo, la riparazione degli interni del veicolo conseguenti a danneggiamento o usura, la fornitura di tappetini al veicolo e la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa agli eventuali allestimenti speciali.

8.3. Per riparazione e sostituzione degli pneumatici si intendono:

- a) la riparazione, a caldo o a freddo, degli pneumatici forati;
- b) la sostituzione degli pneumatici usurati, con pneumatici aventi tipologie tecniche simili a quelli originariamente montati, dopo una percorrenza minima di 30.000 (trentamila) chilometri o quando i medesimi non hanno più i requisiti minimi stabiliti dalla legge;
- c) la sostituzione degli pneumatici usati di tipo estivo con pneumatici di tipo invernale, e viceversa, nel periodo stagionale di riferimento ed il conseguente stoccaggio (ove opportuno) degli pneumatici sostituiti.

8.4. Laddove vi sia un'oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con Arval ed in caso di assoluta necessità, il Cliente, in deroga a quanto stabilito nell'art. 8.1, potrà provvedere direttamente a far effettuare le operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria conseguente a guasto e la riparazione e sostituzione degli pneumatici, comunque necessarie al veicolo, fino all'importo indicato nella proposta di noleggio, per ogni singola operazione, saldandone personalmente il relativo costo. Il rimborso del costo sostenuto sarà effettuato da Arval su presentazione del giustificativo dell'operazione e della relativa fattura, che dovrà essere intestata ad Arval Service Lease Italia S.p.A., Via Sette Regole 21, Scandicci (FI), P.IVA 04911190488, e debitamente quietanzata, purché la stessa venga inoltrata entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa manutenzione. In difetto di quanto sopra specificato, il suddetto costo non potrà essere rimborsato.

8.5. In relazione alla prestazione del Servizio di cui al presente articolo, Arval potrà utilizzare, anche, le informazioni rilevate mediante le funzionalità di cui all'art. 2.4.

9. SOCCORSO STRADALE E TRAINO

9.1. Arval si preoccuperà di organizzare il traino del veicolo noleggiato al più vicino punto di assistenza oppure, se del caso, piccoli interventi d'emergenza, tenendo i relativi costi a proprio carico, qualora, in seguito a guasto, sinistro stradale, furto o incendio parziale, verificatisi in Italia o all'estero, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di marciare.

9.2. Nel caso in cui il predetto guasto, sinistro stradale, furto o incendio parziale, si verifichi fuori dall'Italia, comunque in paesi dove è presente Arval, e la riparazione non possa essere effettuata entro 3 (tre) giorni lavorativi, Arval provvederà, a proprie spese, al rimpatrio del veicolo.

9.3. In relazione alla prestazione del Servizio di cui al presente articolo, Arval potrà utilizzare, anche, le informazioni rilevate mediante le funzionalità di cui all'art. 2.4.

10. VEICOLO SOSTITUTIVO

10.1. Arval metterà a disposizione del Cliente, compatibilmente con la disponibilità dei propri fornitori e durante gli orari di apertura dei medesimi, un veicolo sostitutivo di quello noleggiato nei casi qui di seguito indicati, tenendo i relativi costi a proprio carico:

- a) guasto, incidente stradale, incendio parziale, furto parziale o tentato furto del veicolo noleggiato, che renda impossibile l'utilizzo del medesimo;
- b) furto totale o incendio totale del veicolo noleggiato;
- c) intervento di manutenzione ordinaria periodica (c.d. tagliando), indicata dal "libretto uso e manutenzione", del veicolo noleggiato, con fermo tecnico superiore alle 8 (otto) ore lavorative;
- d) "Sinistro o guasto grave" così come definito all'art. 14.2.

10.2. La categoria del veicolo sostitutivo e la durata di utilizzo del

medesimo saranno indicate nella proposta di noleggio.

10.3. Arval addebiterà al Cliente il costo relativo all'utilizzo del veicolo sostitutivo oltre i termini suddetti, compreso il caso in cui, successivamente a qualsiasi intervento di manutenzione, il veicolo noleggiato fosse di nuovo disponibile al Cliente, ma lo stesso non venisse ritirato, dal luogo dove si trova depositato, entro le 24 ore successive al suo approntamento.

10.4. Il servizio "Veicolo sostitutivo" sarà erogato in Italia ovvero, ove espressamente indicato nella proposta di noleggio, anche nei paesi europei dove è presente Arval, per la durata e nei casi indicati in quest'ultima.

10.5. Il Cliente è tenuto a riconsegnare il veicolo sostitutivo presso la sede del fornitore ove lo stesso è stato prelevato. In caso contrario, Arval addebiterà al Cliente i costi sostenuti per le operazioni di restituzione del veicolo.

11. ARVAL CONNECT

11.1. Arval fornirà al Cliente il servizio di telematica satellitare, correlata al veicolo noleggiato, denominato "Arval CONNECT" ove, nella proposta di noleggio, sia indicato uno o più moduli di cui ai punti a) e b), dell'art. 11.2.

11.2. Il servizio "Arval CONNECT" consiste nella messa a disposizione del Cliente, mediante "piattaforma web dedicata" fornita dal partner tecnologico di Arval, di un insieme di informazioni rilevate dai dispositivi telematici satellitari installati a bordo del veicolo. Il servizio è articolato nei seguenti moduli:

a) il modulo "Essential CONNECT" prevede la messa a disposizione del Cliente di informazioni afferenti ai viaggi effettuati dal veicolo ed al relativo utilizzo, quali, ad esempio, la data e l'ora di partenza e di arrivo di ciascun viaggio qualificato come professionale, la percorrenza chilometrica giornaliera con la distinzione del chilometraggio ad uso privato, la percorrenza chilometrica di ogni viaggio con l'indicazione della tipologia di percorso, il consumo di carburante, alcuni indicatori sullo stile di guida del veicolo in termini di sicurezza ed eco-sostenibilità;

b) il modulo "Ultimate CONNECT" prevede la messa a disposizione del Cliente, o del solo conducente per i viaggi qualificati come privati, di informazioni afferenti alla posizione geografica del veicolo all'inizio e alla fine di ciascun viaggio, con data e ora di accensione e spegnimento del medesimo, e al superamento di determinati confini geografici, se impostati dal Cliente stesso. Il conducente che abbia accesso alla piattaforma, potrà, inoltre, accedere a report recenti data, ora e posizione geografica di eventuali eventi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione dello stile di guida (es. frenate e accelerazioni brusche o superflue, sbandate, ecc.).

Il modulo "Ultimate CONNECT" prevede, inoltre, la possibilità per il Cliente di attivare, con riferimento al viaggio in corso, ove qualificato come viaggio di business, la raccolta di informazioni afferenti alla posizione geografica del veicolo in tempo reale, con l'indicazione di data, ora e posizione geografica di ogni evento rilevante ai fini della valutazione dello stile di guida.

11.3. Le suddette informazioni potranno essere visibili al Cliente con un diverso grado di dettaglio, a seconda che:

- il viaggio sia qualificato, dal Cliente stesso o dal conducente, come "business" o "privato", eventualmente anche tramite l'utilizzo del "Privacy Button", ove sia stato installato sul veicolo, su richiesta del Cliente;
- il Cliente abbia richiesto l'installazione sul veicolo di un dispositivo per l'identificazione del conducente mediante tessera magnetica/trasponder, fornita da Arval, che il Cliente stesso avrà associato a ciascun conducente;
- il Cliente abbia richiesto l'installazione sul veicolo di apposita apparecchiatura (OBD Dongle) per accesso diretto alle informazioni del veicolo, quali chilometraggio e consumo di carburante.

11.4. Il modulo di cui all'art. 11.2 punto b) consente la geolocalizzazione del veicolo nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

11.5. Il trattamento dei dati personali di cui al servizio "Arval CONNECT" è effettuato dal Cliente, in qualità di autonomo titolare, per il perseguimento di finalità proprie, connesse ai tempi ed alle modalità di utilizzo del veicolo noleggiato nonché, eventualmente, alla localizzazione dello stesso. Il Cliente è consapevole che, laddove il trattamento dei dati personali di cui al servizio "Arval CONNECT" presupponga, o comporti, l'effettuazione di specifici adempimenti,



poiché previsti da norme di legge o dal Garante per la protezione dei dati personali, tali adempimenti sono a suo esclusivo onere e cura. Il Cliente avrà l'onere di indicare, all'atto della sottoscrizione della proposta di noleggio, la persona alla quale dovranno essere inviate le credenziali di accesso alla "piattaforma web dedicata", che, in qualità di amministratore della stessa (ossia "Client Master Administrator"), provvederà a creare ed aggiornare i "profil" dei diversi utenti che potranno accedere alla medesima.

11.6. Con riguardo alle attività tecniche svolte da Arval nell'ambito della prestazione del servizio "Arval CONNECT", il trattamento dei dati personali sarà effettuato da Arval in qualità di responsabile ai sensi dell'art. 28 GDPR, nel rispetto di quanto previsto nell'allegato "Data Protection Agreement (DPA) del servizio Arval CONNECT".

11.7. Il Cliente garantisce la lecita utilizzabilità dei suddetti dati personali da parte di Arval, del suo partner tecnologico e degli ulteriori subfornitori, per l'erogazione del servizio "Arval CONNECT". Il Cliente si impegna, pertanto, a tenere indenne e manlevata Arval per ogni danno, onere, costo, spesa e/o pretesa di terzi eventualmente derivante dalla violazione da parte del Cliente delle disposizioni di cui al GDPR e della vigente normativa italiana in materia di privacy con riferimento al connesso trattamento dei dati personali.

12. SERVIZI ESCLUSI

12.1. Ove il Cliente abbia richiesto ad Arval di non prestare, in tutto o in parte, uno o più Servizi ed Arval abbia accettato detta proposta, il Cliente sarà obbligato a:

- a) mantenere, a proprio onere e cura, il veicolo noleggiato in perfetto stato di funzionamento, eseguendone la manutenzione ordinaria (tenendo in debito conto le segnalazioni della strumentazione di bordo e le indicazioni previste dal "libretto di uso e manutenzione" del veicolo) e la manutenzione straordinaria conseguente a guasto nonché eseguire, a proprio onere e cura, tutte le operazioni di revisione ordinaria e/o straordinaria del veicolo noleggiato e/o degli eventuali allestimenti speciali presso la Motorizzazione Civile e/o gli enti preposti o presso un centro di revisione autorizzato e convenzionato con Arval, nel caso in cui tra i Servizi esclusi vi sia quello relativo alla manutenzione, ordinaria e straordinaria conseguente a guasto;
- b) riparare, a proprio onere e cura, gli pneumatici forati e sostituire, a proprio onere e cura, gli pneumatici usurati, con pneumatici aventi tipologie tecniche simili a quelli originariamente montati, quando i medesimi non hanno più i requisiti minimi stabiliti dalla legge, nel caso in cui tra i Servizi esclusi vi sia quello relativo alla riparazione e sostituzione degli pneumatici;
- c) organizzare, a proprio onere e cura, il traino del veicolo noleggiato al più vicino punto di assistenza oppure, se del caso, piccoli interventi d'urgenza, nel caso in cui tra i Servizi esclusi vi sia quello relativo al soccorso stradale e traino;
- d) provvedere, a proprio onere e cura, alle proprie esigenze di mobilità, nel caso in cui tra i Servizi esclusi vi sia quello relativo al veicolo sostitutivo.

13. PROROGA DEL NOLEGGIO

13.1. Su richiesta del Cliente, avanzata in forma scritta almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del noleggio, Arval, a suo insindacabile giudizio, potrà accettare di prorogare la durata alle stesse condizioni, salvo quanto diversamente pattuito, di volta in volta, tra le parti.

13.2. Peraltro, scaduto il termine del noleggio, se il Cliente continua a detenere il veicolo ed Arval non ne chiedi la restituzione, il Contratto si intenderà prorogato di 3 (tre) mesi in 3 (tre) mesi alle stesse condizioni e con proporzionale aumento della percorrenza.

14. INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO DEL CLIENTE E DI ARVAL

14.1. Il Cliente potrà richiedere in ogni momento, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni, di interrompere anticipatamente il Contratto. Ove il Cliente si avvalga del suddetto diritto, il medesimo dovrà corrispondere ad Arval, a titolo di prezzo del recesso anticipato dal Contratto, l'importo specificato nella proposta di noleggio.

14.2. Arval avrà facoltà di interrompere anticipatamente il Contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Cliente, in caso di sinistro o guasto grave, cioè quando il costo delle riparazioni al veicolo superi il 40% (quaranta per cento) del valore di mercato del medesimo prima del sinistro (secondo il valore

riportato da Eurotax Giallo). La stima del danno al veicolo verrà effettuata da un'officina o da una carrozzeria di primaria importanza gradita ad Arval ovvero da un perito designato dalla stessa. Qualora, a seguito del recesso di Arval, il Cliente chieda un nuovo veicolo in noleggio, le condizioni contrattuali e i canoni applicati allo stesso saranno quelli in vigore al momento della richiesta.

14.3. In ogni caso, ove il Cliente o Arval si avvalgano del suddetto diritto di recesso, il Cliente dovrà corrispondere ad Arval, anche, l'importo risultante dall'applicazione di quanto disposto all'art. 16.1.1 per l'eventuale eccedenza chilometrica in relazione alla percorrenza pro-rata ricavata dal chilometraggio indicato nella proposta di noleggio e ricondotto all'effettivo periodo di noleggio.

14.4. Arval e il Cliente si danno reciprocamente atto della circostanza che la richiesta di concludere il Contratto sia stata formulata dal Cliente, ed accolta con favore da Arval, sul presupposto fondamentale che il Cliente stesso presenti nel momento della stipula e continui a presentare, fino alla data di consegna effettiva del veicolo oggetto del Contratto ai sensi dell'art. 4 delle presenti condizioni generali, requisiti di solvibilità ed affidabilità che gli consentano di fare fronte in modo adeguato, e per tutta la durata del Contratto, al costo da sostenere a tal fine. Arval e il Cliente convengono che detti requisiti debbano considerarsi espressi dal punteggio assegnato al Cliente da CRIF S.p.A., con sede in Bologna (BO), via della Beverara, 21, R.E.A. n° 410952 Registro Imprese Bologna, C.F. e P.IVA 02083271201 (di seguito "Crif") nella valutazione del merito di credito elaborata, di tempo in tempo, in base alla scala di classificazione adottata dalla stessa Crif (c.d. credit scoring). Pertanto, nell'ipotesi in cui, nel periodo intercorrente tra la conclusione del Contratto e la consegna effettiva del veicolo oggetto di noleggio ai sensi dell'art. 4 delle presenti condizioni generali, detto credit scoring divenga, per qualsiasi motivo, peggiore rispetto al livello 10 (in una scala da 1 a 12), ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dal Contratto con comunicazione scritta da farsi pervenire all'altra mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. A seguito di tale recesso, il Contratto perderà efficacia e ciascuna delle parti dovrà restituire all'altra i pagamenti eventualmente ricevuti in forza di esso (salva la facoltà di operare, se del caso, la relativa compensazione).

14.5. Il Cliente Microimpresa godrà del diritto di recedere anticipatamente dal Contratto, senza corrispondere alcun importo a titolo di prezzo del recesso, nei casi in cui: i) la data di consegna del veicolo offerto come "pronta consegna" sia posticipata (per ragioni non dipendenti dal Cliente Microimpresa) e il Cliente Microimpresa non intenda accettare una soluzione commerciale e/o di mobilità alternativa che preveda una nuova data di consegna; ii) fuori dai casi di "pronta consegna", la consegna del veicolo sia posticipata (per ragioni non dipendenti dal Cliente Microimpresa) di oltre 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di prevista consegna indicata nel Contratto e il Cliente Microimpresa non intenda accettare una soluzione commerciale e/o di mobilità alternativa che preveda una nuova data di consegna; e, iii) qualunque sia l'entità del ritardo (purché non determinato dal Cliente Microimpresa), la data di consegna del veicolo sia stata posticipata più di una volta e il Cliente Microimpresa non intenda accettare una soluzione commerciale e/o di mobilità alternativa che preveda una nuova data di consegna. Il Cliente Microimpresa dovrà informare Arval della propria decisione di recedere dal Contratto inviando apposito modulo entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiornamento della data di consegna.

14.6. Fermo quanto previsto all'art. 19, ove il Cliente Microimpresa si avvalga del diritto di recesso ai sensi del presente articolo, il deposito cauzionale nonché l'anticipo eventualmente versati saranno restituiti al medesimo entro 30 (trenta) giorni nella misura di cui all'art. 3.3.

15. CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

15.1. Arval si riserva il diritto di risolvere unilateralmente e senza alcun preavviso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a mezzo di dichiarazione, il Contratto e/o qualsiasi altro contratto di noleggio a lungo termine di veicolo senza conducente, stipulato dal Cliente con la medesima Arval e regolato dalle presenti condizioni generali, nei seguenti casi: a) mancato pagamento o pagamento parziale, da parte del Cliente (ovvero del "Delegato al Pagamento", come definito infra, ove presente), alla scadenza del termine convenuto, di qualsiasi somma dovuta ad Arval in dipendenza del Contratto;

b) mancato versamento, da parte del Cliente (ovvero del "Delegato al Pagamento", come definito infra, ove presente), del deposito cauzionale o dell'anticipo previsto nella proposta di noleggio;

c) mancato ritiro, da parte del Cliente, del veicolo oggetto del Contratto, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di messa a disposizione del medesimo da parte di Arval di cui all'art. 4.2;

d) mancato rispetto, da parte del Cliente o da parte di coloro ai quali è stata concessa la disponibilità del veicolo stesso, di uno o più obblighi previsti dall'art. 18 delle presenti condizioni generali;

e) fermo amministrativo, sequestro e confisca del veicolo noleggiato da Arval al Cliente, determinati da dolo o colpa del Cliente stesso o di coloro ai quali è stata concessa la disponibilità del veicolo medesimo;

f) mutamento della maggioranza dei soci nel caso in cui il Cliente sia una società di persone, significativi mutamenti nella composizione del capitale sociale nel caso in cui il Cliente sia una società di capitali, cessione o affitto dell'azienda o di ramo d'azienda del Cliente, conferimento dell'azienda o di ramo della azienda del Cliente in altra azienda, scissione e/o fusione della società del Cliente;

g) cessazione di attività da parte del Cliente, messa in liquidazione dell'impresa del Cliente o sua sottomissione a procedure esecutive, decesso del Cliente;

h) inosservanza da parte del Cliente delle disposizioni di cui all'art. 22.3;

i) qualora qualsiasi dichiarazione rilasciata dal Cliente ai sensi dell'art. 21.1 o dell'art. 22.2 si dimostri essere stata errata, falsa o fuorviante;

15.2. Nel caso in cui Arval si avvalga del predetto diritto, il Cliente dovrà:

- a) restituire immediatamente ad Arval ogni veicolo oggetto di noleggio a lungo termine senza conducente, il cui Contratto è stato risolto;
- b) versare immediatamente ad Arval qualsiasi eventuale importo precedentemente dovuto e non versato, oltre ad ogni relativo onere accessorio;

c) versare immediatamente ad Arval, con la sola eccezione dei casi di cui ai precedenti punti f) e g), l'importo indicato nella proposta di noleggio a titolo di prezzo del recesso anticipato dal Contratto;

d) versare immediatamente ad Arval l'importo risultante dall'applicazione di quanto disposto all'art. 16.1.1 per l'eventuale eccedenza chilometrica in relazione alla percorrenza pro-rata ricavata dal chilometraggio indicato nella proposta di noleggio e ricondotto all'effettivo periodo di noleggio;

e) versare ad Arval, a titolo di penale contrattuale, un importo pari a 6 (sei) mensilità del canone di noleggio indicato nella proposta di noleggio per il veicolo noleggiato oggetto di risoluzione contrattuale, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

15.3. La tolleranza, da parte di Arval, di qualsiasi inadempimento del Cliente, non comporterà la decadenza della medesima dal diritto di eccipirlo, anche successivamente, di sospendere l'esecuzione del Contratto o di risolvere lo stesso, a causa di detto o altro inadempimento.

16. RESTITUZIONE DEL VEICOLO – KM IN ECCESSO/DIFETTO – MANCATA RESTITUZIONE DEL VEICOLO

16.1. Al venir meno del Contratto, per scadenza, risoluzione anticipata, recesso, ecc., il Cliente dovrà restituire ad Arval il veicolo nel luogo da quest'ultima indicato. Al momento della restituzione, il veicolo dovrà essere corredato di tutti i documenti, a suo tempo, consegnati da Arval (quali ad esempio, la carta di circolazione, il certificato ed il tagliando di assicurazione, ecc.), di tutte le chiavi fornite, della tessera magnetica/trasponder e dovrà trovarsi nello stato in cui era al momento della consegna, salvo tenere conto dell'usura determinata dall'utilizzo conforme alle previsioni del Contratto. Al momento della restituzione verrà redatto un documento, denominato "Verbale di restituzione", attestante, tra le altre cose, lo stato, le condizioni, la percorrenza chilometrica rilevata dalla lettura del tachilografo, regolarmente funzionante, e la data di restituzione del veicolo. Tale verbale sarà redatto da un incaricato di Arval in presenza del Cliente o di un suo delegato e costituirà la base documentale per stimare successivamente, tenuto conto delle informazioni rilevate mediante le funzionalità di cui all'art. 2.4:

16.1.1. l'effettiva percorrenza chilometrica totale del veicolo nel periodo contrattuale. Se verrà riscontrata una differenza di percorrenza rispetto al chilometraggio contrattualmente previsto pro-rata, i chilometri in eccesso, o in difetto, saranno addebitati, o sornati, al Cliente secondo quanto indicato nella proposta di noleggio;

16.1.2. l'ammontare di eventuali danni, c.d. "extra usura", riscontrati sul veicolo, cioè dei danni non correlati alla normale usura determinata dall'utilizzo conforme alle previsioni del Contratto (saranno ritenuti tali, anche, i danni riscontrati sul veicolo, per i quali avrebbe operato la "Limitazione di responsabilità" contrattualmente convenuta, non denunciati ad Arval nei termini contrattualmente previsti), che sarà addebitato al Cliente a titolo di risarcimento.

16.2. Nel caso in cui Arval, alla scadenza naturale, anticipata o prorogata del Contratto, e comunque in caso di risoluzione o di



recesso, abbia richiesto la restituzione del veicolo e lo stesso non venga restituito per qualsiasi causa, anche non imputabile al Cliente, la stessa addebiterà al Cliente, con la periodicità stabilita per il canone, un importo equivalente al canone di noleggio ed, al perdurare della mancata restituzione, potrà richiedere, ed il Cliente dovrà provvedere, al pagamento di una somma pari alla valutazione commerciale del veicolo, indicata nella pubblicazione Eurotax Giallo in vigore al momento della richiesta di restituzione, a titolo di penale contrattuale, salvo il maggior danno. Quanto sopra, ovviamente, in aggiunta a quanto già dovuto, e non corrisposto, dal Cliente ad Arval, a titolo di corrispettivi, penali, risarcimento, indennizzo o quant'altro.

17. CANONE – MODALITÀ DI PAGAMENTO

17.1. Il canone di noleggio, la cui periodicità è stabilita nella proposta di noleggio, sarà costituito dalla somma dei corrispettivi dovuti ad Arval per il noleggio del veicolo, per la "Limitazione di responsabilità", per la prestazione dei Servizi indicati nella proposta di noleggio e per la prestazione dei servizi ulteriori eventualmente convenuti tra le parti. Il Cliente ed Arval si danno reciprocamente atto che, nel concordare l'ammontare del canone, si terrà conto anche della durata del noleggio e del chilometraggio previsto per la suddetta durata.

17.2. Il Cliente si impegna a corrispondere ad Arval, alle scadenze convenute, il canone di noleggio ed ogni altro importo dovuto in virtù delle presenti condizioni generali, delle eventuali deroghe/integrazioni alle medesime e di quanto eventualmente previsto nella proposta di noleggio.

17.3. L'importo del canone resterà invariato per tutta la durata del Contratto, salvo i casi di:

- a) variazione del prezzo di listino del veicolo oggetto del Contratto, avvenuta tra la data di accettazione, da parte di Arval, della proposta di noleggio formulata dal Cliente e la consegna del veicolo;
- b) variazione di norme legislative, quali anche quelle di natura fiscale, tributaria, ecc., che dovessero costringere Arval, in qualunque momento, a sostenere oneri ulteriori inerenti l'acquisto, la proprietà ed il noleggio del veicolo;
- c) variazione tariffarie delle compagnie di assicurazione in relazione alle coperture assicurative inerenti il veicolo noleggiato;
- d) elevata frequenza degli eventi di cui all'art. 7.1, dai quali sono conseguiti i danni per i quali il Cliente abbia beneficiato della "Limitazione di responsabilità" (per elevata frequenza s'intende una frequenza maggiore di quella media, verificata, per il medesimo periodo di riferimento, sull'intero parco auto noleggiato di proprietà di Arval);
- e) maggiore o minore percorrenza chilometrica rispetto a quella prevista nella proposta di noleggio. Infatti, se durante il noleggio del veicolo, sulla base di verifiche periodiche, effettuate anche mediante le funzionalità di cui all'art. 2.4, dovesse essere constatata una sostanziale differenza di percorrenza rispetto a quella contrattuale pro-rata, Arval provvederà, nei casi opportuni, a comunicare la situazione al Cliente e la medesima avrà la facoltà di effettuare un ricalcolo economico che, tenendo conto dell'utilizzo e della percorrenza del veicolo, produrrà una variazione dei restanti canoni. In tutti i casi suddetti, l'adeguamento del canone sarà comunicato al Cliente ed effettuato unilateralmente da Arval.

17.4. Il canone di noleggio è dovuto per tutta la durata del Contratto anche qualora il veicolo venga sequestrato, confiscato, sottoposto a fermo amministrativo o non possa essere utilizzato per qualsiasi altra causa non imputabile esclusivamente ad Arval ferma la prestazione, da parte di quest'ultima, dei Servizi convenuti con il Cliente in conformità delle presenti condizioni generali.

17.5. Il Cliente non potrà pretendere da Arval alcuno sconto, riduzione del canone, proroga del Contratto, risoluzione o scioglimento contrattuale o risarcimento dei danni, ecc., in caso di scarsa efficienza tecnico-meccanica del veicolo e di mancato utilizzo dello stesso, anche dovuto a deterioramento meccanico, avarie, scioperi, soste necessarie per manutenzione derivante da guasto o sinistro ferma la prestazione, da parte di Arval, dei Servizi convenuti con il Cliente in conformità delle presenti condizioni generali.

17.6. Il Cliente rilascerà, contestualmente alla firma della proposta di contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, un'autorizzazione permanente all'addebito diretto in conto corrente (mandato SDD - "SEPA Direct Debit"), regolarmente compilata e sottoscritta, affinché Arval possa prelevare dal conto corrente medesimo tutte le somme dovute in forza del Contratto. Il canone di noleggio sarà dovuto, dal Cliente ad Arval, il primo giorno del mese solare successivo alla data di emissione

della relativa fattura. Arval si impegna a fatturare in anticipo onde permettere al Cliente di ricevere la fattura in tempo utile rispetto alla data stabilita per il pagamento. Ogni altro importo dovuto dovrà essere corrisposto ad Arval il primo giorno del mese primo giorno del mese solare successivo alla data di emissione della relativa fattura. In caso di mancato pagamento, anche parziale, da parte del Cliente di qualsiasi importo dovuto ad Arval, saranno riconosciuti a quest'ultima, oltre all'importo dovuto, gli interessi moratori calcolati al tasso previsto dalle norme di legge per le transazioni commerciali.

17.7. Il Cliente avrà la facoltà di designare un soggetto terzo quale delegato al pagamento, in favore di Arval, di tutti gli importi dovuti ai sensi delle presenti condizioni generali (di seguito, "Delegato al Pagamento"). In tale ipotesi, il Cliente dovrà prontamente fornire ad Arval, a richiesta della medesima, tutta la documentazione e/o le informazioni, relative al Delegato al Pagamento, di cui all'art. 20.1.

18. DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

18.1. Il Cliente dovrà condurre, utilizzare e custodire il veicolo noleggiato da Arval con la diligenza del buon padre di famiglia. Il Cliente potrà condurre il veicolo noleggiato esclusivamente nei Paesi membri dell'Unione Europea, in Svizzera, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, nello Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito, nonché negli altri Paesi che non siano barrati nel certificato assicurativo messo a disposizione del Cliente prima o al momento della consegna del veicolo noleggiato e ad ogni successiva rinegoziazione di polizza tra Arval e le imprese assicuratrici, che intervenga in corso di noleggio. Tuttavia, come indicato al successivo art. 18.8, lett. c), la limitazione o esclusione della responsabilità di cui all'art. 7, ove sottoscritta, opera in favore del Cliente solo nel caso in cui i danni di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 siano occorsi nei Paesi membri dell'Unione Europea, in Svizzera, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, nello Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito.

18.2. Il Cliente non potrà sublocare il veicolo noleggiato, né potrà costituirlo in garanzia sotto qualsiasi forma.

18.3. Il Cliente, fin da adesso, garantisce ad Arval che tutti coloro che si porranno alla guida del veicolo noleggiato sono a ciò abilitati ai sensi di legge. Il Cliente si impegna, nei confronti di Arval, a far rispettare quanto contenuto nelle presenti condizioni generali, nelle eventuali deroghe e/o integrazioni alle medesime, in leggi o regolamenti, anche a coloro ai quali concederà la disponibilità del veicolo nonché a risarcire Arval di ogni danno cagionato anche dai predetti soggetti in conseguenza della mancata osservanza di quanto contenuto nelle presenti condizioni generali, nelle eventuali deroghe e/o integrazioni alle medesime, in leggi o regolamenti ovvero di qualsiasi altro danno cagionato da coloro ai quali concederà la disponibilità del veicolo.

18.4. Il Cliente è responsabile del buon funzionamento del contachilometri e si impegna a comunicare immediatamente ad Arval ogni eventuale guasto o anomalia dello stesso ed a provvedere o a far provvedere, entro il più breve tempo possibile, alla sua riparazione. Per la verifica del puntuale adempimento degli obblighi del Cliente, Arval utilizzerà, anche, le informazioni rilevate mediante le funzionalità di cui all'art. 2.4.

18.5. Ogni qual volta il veicolo rimanga coinvolto in un sinistro stradale con terze parti, il Cliente dovrà inviare ad Arval copia dematerializzata della "Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro", compilata in ogni sua parte e validamente sottoscritta dal conducente, oppure copia dematerializzata della puntuale dichiarazione di quanto avvenuto, recante tutte le informazioni previste dalla "Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro" e validamente sottoscritta dal conducente. I documenti suddetti, con l'eventuale documentazione fotografica e le eventuali informazioni aggiuntive, dovranno essere trasmessi dal Cliente ad Arval entro i 3 (tre) giorni successivi alla data dell'evento, nelle modalità indicate sul sito arval.it. Il Cliente ha l'obbligo di conservare l'originale della "Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro", ovvero della puntuale dichiarazione di quanto avvenuto, per almeno 2 (due) anni dalla data di accadimento del sinistro, e di trasmetterlo ad Arval dietro sua semplice richiesta. Qualora si verificasse un ritardo o in caso di mancata, o parziale, trasmissione dei documenti e delle informazioni suddette, Arval potrà addebitare al Cliente il danno subito in conseguenza delle citate inadempienze. Arval non potrà altresì garantire la corretta gestione del sinistro nel caso in cui i documenti siano fatti pervenire dal Cliente in modalità diverse da quelle indicate sul sito arval.it. Ogni qual volta il veicolo subisca

danni derivanti dagli eventi di cui al precedente art.7, non conseguenti a sinistro con terze parti, il Cliente dovrà inviare ad Arval, in via telematica, nelle modalità indicate sul sito arval.it, una puntuale dichiarazione di quanto avvenuto. In caso di furto o incendio, il Cliente dovrà inviare ad Arval anche l'originale della denuncia sporta presso la Pubblica Autorità. I documenti suddetti, con l'eventuale documentazione fotografica e le eventuali informazioni aggiuntive, dovranno essere trasmessi dal Cliente ad Arval entro i 3 (tre) giorni successivi alla data dell'evento, e comunque prima di ogni eventuale riparazione, pena la inoperatività della limitazione di responsabilità. Non sarà ritenuta valida la denuncia cumulativa di più sinistri o danni verificatisi in eventi diversi. Arval non potrà altresì garantire la corretta gestione del sinistro nel caso in cui i documenti siano fatti pervenire dal Cliente in modalità diverse da quelle indicate sul sito arval.it. Resta fermo, in ogni caso, l'utilizzo da parte di Arval anche delle informazioni rilevate mediante le funzionalità di cui all'art. 2.4, anche ai fini dei successivi artt. 18.6, 18.7 e 18.8.

18.6. Il Cliente sarà tenuto a versare ad Arval la somma indicata nella proposta di noleggio, a titolo di penale contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 del Codice Civile, per ogni sinistro, conseguente alla violazione dell'obbligo di usare il veicolo noleggiato con la diligenza del buon padre di famiglia, da cui derivi un danno a terzi. Tale importo sarà addebitato al Cliente al ricevimento della denuncia di sinistro o in caso di richiesta danni da parte di terzi.

18.7. Il Cliente sarà tenuto a versare ad Arval la somma indicata nella proposta di noleggio, a titolo di penale/indennizzo, ogni qual volta il veicolo subisca danni derivanti dagli eventi di cui al precedente art. 7.1. Tale importo non sarà dovuto nel solo caso in cui il danno sarà risultato totalmente risarcito da terzi in via stragiudiziale. Qualora, poi, l'ammontare del danno risulti di importo inferiore a quello versato a titolo di penale/indennizzo, al Cliente sarà restituita una somma pari alla loro differenza.

18.8. Il Cliente sarà chiamato a rispondere integralmente, verso Arval, della perdita del veicolo noleggiato conseguente ad appropriazione indebita, anche ove compiuta da soggetti terzi ai quali il Cliente ha concesso in utilizzo il medesimo, e dei danni al veicolo derivanti dagli eventi di cui al precedente art. 7.1, ove i predetti siano:

- a) cagionati, o agevolati, da dolo o colpa grave del Cliente o del conducente o di terzi dei quali il Cliente è civilmente tenuto a rispondere;
- b) occorsi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- c) occorsi fuori dai paesi membri dell'Unione Europea, dalla Svizzera, dalla Repubblica di San Marino, dal Principato di Monaco, dallo Stato della Città del Vaticano o dal Regno Unito;
- d) occorsi ai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo o urto contro ostacoli, ribaltamento e uscita di strada, durante la circolazione;
- e) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
- f) verificatisi in occasione di attività illecite del Cliente o di chiunque da esso incaricato all'utilizzo, riparazione o custodia del veicolo;
- g) cagionati da materiali o animali trasportati sul veicolo e da operazioni di carico e/o scarico dal o sul medesimo;
- h) subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino che non riguardino roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
- i) consistenti in semplice rottura, difetto, o logorio o comunque riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche e/o interne all'abitacolo, se non avvenuti in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione, occorsi a loghi o altre scritte autoadesive poste sul veicolo;
- j) riportati dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se non verificatisi congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo;
- k) avvenuti con conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge vigenti o in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche;
- l) subiti dal veicolo noleggiato sottoposto a sequestro, fermo amministrativo, o comunque a disposizione delle Pubbliche Autorità;
- m) avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale.

18.9. Nella ipotesi di perdita del veicolo noleggiato conseguente ad appropriazione indebita, il Cliente sarà obbligato a:

- a) trasmettere immediatamente l'originale della denuncia di appropriazione indebita presentata dal Cliente alle Autorità tramite raccomandata A/R o corriere assicurato;



b) anticipare immediatamente, a mezzo posta elettronica, copia della denuncia di appropriazione indebita presentata dal Cliente alle Autorità, al fine di consentire ad Arval la tempestiva attivazione della funzionalità dei dispositivi telematici che consente la rilevazione della posizione geografica continuativa del veicolo e il conseguente recupero.

18.10. Il Cliente, nei casi di pignoramento, sequestro, confisca, fermo amministrativo e/o di un qualunque provvedimento e/o procedimento che in qualsiasi sede riguardi il veicolo, dovrà rappresentare all'Autorità (civile, penale, amministrativa) e/o al soggetto terzo procedente, che il veicolo è di proprietà di Arval e che lo detiene a titolo di locazione. Il Cliente dovrà informare immediatamente dell'accaduto Arval, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, e porre in essere tutto quanto necessario per rientrare in possesso del veicolo. Salvo che i predetti fatti siano imputabili esclusivamente ad Arval, il Cliente sarà chiamato a rispondere integralmente dei danni conseguenti agli eventi richiamati e saranno a carico del Cliente, altresì, tutte le spese, giudiziarie e non, necessarie ai fini del recupero del veicolo e per far sì che il medesimo torni nello stato di fatto e di diritto nel quale era prima dei fatti menzionati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno a carico del Cliente le spese necessarie per le attività di rintraccio del veicolo e il recupero dello stesso, sia in Italia che all'estero, le spese per il servizio di traino, per il deposito, per la eventuale procedura di dissequestro, le spese necessarie per la registrazione della perdita ed eventuale rientro nel possesso, i costi amministrativi richiesti dalla Motorizzazione Civile, così come sarà sempre a carico del Cliente il costo dell'eventuale veicolo sostitutivo).

18.11. Il Cliente sarà chiamato a rispondere integralmente verso Arval dei danni conseguenti a furto, perdita o deterioramento della carta di circolazione o di altra documentazione del veicolo, delle targhe o di una o più chiavi del veicolo, della tessera magnetica/transponder e dei relativi costi, spese ed oneri necessari alla fornitura, reintegrazione e ripristino di quanto di cui sopra, oggetto di furto, perdita o distruzione, non rientrando tali casi, per la loro stessa natura, tra quelli per i quali opera la "Limitazione di responsabilità".

18.12. Il Cliente sarà tenuto a comunicare ad Arval, per iscritto e nell'immediatezza, tutte le variazioni di indirizzo, ragione o denominazione sociale e stato giuridico nonché i fatti di cui agli artt. 15.1, lettere f) e g). In caso di mancata comunicazione della variazione di indirizzo, Arval avrà la facoltà di attivare le funzionalità di cui all'art.2.4 ove vi sia il sospetto che il veicolo sia stato oggetto di appropriazione indebita.

18.13. Il Cliente, sempre che ciò sia consentito da leggi e/o regolamenti, potrà apporre scritte sul veicolo purché queste ultime siano asportabili senza danno per il medesimo; gli oneri derivanti da eventuali ripristini saranno a carico del Cliente.

18.14. Il Cliente, previa autorizzazione scritta di Arval, potrà procedere all'installazione di equipaggiamenti, accessori e componenti omologati. Il Cliente sarà responsabile della loro corretta installazione e della loro rispondenza alle leggi vigenti; sosterrà inoltre gli eventuali costi dei ripristini e del veicolo sostitutivo.

18.15. Il Cliente dovrà prendere conoscenza delle condizioni, delle coperture assicurative e delle eventuali clausole di limitazione di responsabilità del veicolo concessogli da Arval in preassegnazione, o quale veicolo sostitutivo, facendo particolare attenzione ai massimali assicurati per la responsabilità civile, alle franchigie assicurative, ai danni di cui dovrà rispondere, ecc. Il predetto veicolo, infatti, beneficerà delle condizioni assicurative e contrattuali previste nel contratto stipulato di volta in volta da Arval con il fornitore del medesimo e non di quelle di cui alle presenti condizioni generali. Il ritiro del veicolo sostitutivo o in preassegnazione da parte del Cliente, o di suo delegato, attesterà la presa visione e l'accettazione da parte del medesimo delle condizioni e coperture assicurative di cui è dotato nonché delle eventuali clausole di limitazione di responsabilità.

18.16. Il Cliente, ogni qualvolta il veicolo necessiti di un intervento di manutenzione, in fattiva collaborazione con le officine, dovrà contribuire al buon esito dell'intervento stesso. La responsabilità per le operazioni di manutenzione del veicolo e per tutti gli eventuali danni derivanti dalle medesime sarà esclusivamente del soggetto che esegue i lavori e non potrà, in alcun caso, essere attribuita ad Arval; quest'ultima, in ogni caso, fornirà al Cliente la massima collaborazione per risolvere gli inconvenienti da quest'ultimo lamentati.

18.17. Il Cliente sarà tenuto a mettere a disposizione di Arval il veicolo noleggiato, concordando con quest'ultima le modalità dell'operazione, nel caso in cui la medesima, anche nell'interesse e per la sicurezza del Cliente stesso, richieda di verificarne lo

stato e le condizioni e ad effettuare, tempestivamente, le verifiche e/o gli interventi a seguito di richiami tecnici del costruttore.

18.18. Il Cliente, in caso di furto totale o incendio totale del veicolo, rimarrà obbligato al pagamento del canone fino ai 30 (trenta) giorni successivi alla data della denuncia alle competenti autorità, denuncia il cui originale, unitamente a tutte le chiavi del veicolo ed all'eventuale tessera magnetica/transponder forniti al momento della consegna dello stesso, dovrà essere tempestivamente trasmessa ad Arval, a mezzo di raccomandata A.R. o corriere assicurato. In caso di mancata restituzione di tutte le chiavi del veicolo noleggiato e della tessera magnetica/transponder nei termini suddetti, il Cliente dovrà versare ad Arval, a titolo di penale contrattuale, una somma pari alla valutazione commerciale del veicolo, riportata da Eurotax Giallo al momento del furto totale o incendio totale, oltre al valore degli optional e degli eventuali allestimenti, salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di furto totale, ove il veicolo sia ritrovato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della denuncia, Arval avrà la facoltà di restituirlo al Cliente, addebitandogli ogni costo sostenuto per il suo recupero; diversamente, ovvero in caso di incendio totale, il Contratto si intenderà risolto, ferma l'applicazione dell'art. 16.1.1 nel caso di eccedenza chilometrica pro-rata. In caso di furto totale o incendio totale determinato o agevolato da dolo o colpa grave del Cliente o di coloro ai quali il medesimo ha dato la disponibilità del veicolo, e, comunque, in tutti quei casi in cui il Cliente non possa beneficiare della "Limitazione di responsabilità", Arval avrà il diritto di rivalersi integralmente sul Cliente stesso per il danno subito in conseguenza della perdita (o diminuzione di valore) del veicolo (si terrà di conto della valutazione commerciale del veicolo, riportata da Eurotax Giallo al momento del furto o dell'incendio, oltre al valore degli optional e degli eventuali allestimenti). Qualora il Cliente richieda in noleggio un nuovo veicolo, le condizioni contrattuali ed il canone saranno quelli in vigore al momento della richiesta.

18.19. I verbali di contravvenzione, eventualmente notificati ad Arval per tutte le infrazioni alla normativa sulla circolazione stradale, su richiesta di quest'ultima, saranno notificati al Cliente dall'autorità competente.

18.20. Le richieste di pagamento, eventualmente, effettuate ad Arval per i pedaggi autostradali, su richiesta di quest'ultima, saranno notificate al Cliente dai soggetti competenti.

18.21. Il Cliente potrà cedere il Contratto, previa accettazione scritta da parte di Arval, con l'addebito, da parte di quest'ultima, dei costi di gestione pratica per l'importo indicato in proposta di noleggio. Tale somma sarà addebitata anche a chi, eventualmente, subentrerà nel Contratto per effetto di legge.

Arval, in qualsiasi momento, avrà facoltà di assegnare, cedere e/o trasferire tutti o parte dei suoi diritti e/o dei suoi obblighi derivanti dal Contratto e/o delle presenti condizioni generali, dopo averne preventivamente informato il Cliente.

Arval, in qualsiasi momento, senza necessità di informare né di ottenere il consenso del Cliente, avrà inoltre facoltà di: (i) assegnare o trasferire o consentire surrogazione contrattuale a terzi in relazione a propri crediti al fine di rifinanziarsi o coprire la propria esposizione al rischio di credito; (ii) addebitare, assegnare o altrimenti creare garanzie (comunque definite), a favore di terzi, in relazione a tutti o parte dei propri diritti.

Al fine di maggior chiarezza, nessuna delle operazioni di cui ai punti (i) e (ii) libererà Arval da tutti o parte dei propri obblighi nei confronti del Cliente, né concederà al cessionario diritti più estesi di quelli spettanti ad Arval, rimanendo inteso che, in caso di pagamento da parte del terzo conseguente al mancato pagamento da parte del Cliente, il terzo sarà debitamente e completamente surrogato nei diritti di Arval, nella misura massima consentita dalla legge.

18.22. Il Cliente sarà tenuto a comunicare ad Arval, all'atto della sottoscrizione di ciascuna proposta di noleggio, il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail aziendale del conducente assegnatario del veicolo. Detti dati sono necessari ad Arval ai fini della erogazione dei servizi oggetto del Contratto. In assenza dei predetti dati la proposta di noleggio non potrà essere accettata da Arval.

18.23. Ad esclusione del trattamento dei dati personali nell'ambito del servizio "ARVAL CONNECT" che, come indicato all'art. 11.6, è effettuato dal Cliente quale titolare e da Arval quale responsabile, il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto sarà effettuato da ciascuna parte in qualità di autonomo titolare, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e della vigente normativa italiana in materia di privacy.

18.24. Arval tratterà i dati personali del Cliente, e dei soggetti dal medesimo autorizzati ad utilizzare il veicolo noleggiato, conformemente all'informativa sulla protezione dei dati personali fornita e disponibile al link www.arval.it/corp/privacy. Il Cliente si

impegna a rendere edotti i conducenti dei veicoli noleggiati della presenza a bordo dei dispositivi telematici descritti all'art. 2.4, nonché a fornire ai medesimi, per conto di Arval, copia della suddetta informativa. Il Cliente si impegna, altresì, a non rimuovere la vetrofania di cui all'art. 2.4, e ad avvertire Arval dell'eventuale rimozione accidentale della medesima.

18.25. Arval e il Cliente si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni e manlevati per ogni danno, onere, costo, spesa e/o pretesa degli interessati e/o di terzi, eventualmente derivante dalla violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalle presenti condizioni generali in materia di trattamento di dati personali.

18.26. L'attivazione delle funzionalità di cui all'art. 2.4, in ogni caso, non fa venir meno alcun obbligo a carico del Cliente, circa la custodia, l'uso, l'utilizzo, ecc., del veicolo noleggiato nonché la sua eventuale responsabilità per i danni cagionati a terzi o ad Arval in relazione al medesimo. Arval ed il Cliente convengono espressamente che, ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali in ordine a manutenzione, riadeguamenti contrattuali, alla verifica delle percorrenze chilometriche/contachilometri ed all'addebito di eventuali penali/importi di cui agli artt. 18.6, 18.7 e 18.8, potranno essere utilizzate da Arval, anche, le funzionalità di cui all'art. 2.4. Il Cliente dichiara, sin d'ora, di accettare le risultanze dei predetti dispositivi.

19. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI "RECESSO ANTICIPATO" DAL PARTE DEL CLIENTE MICROIMPRESA

19.1. Il Cliente Microimpresa ha il diritto di recedere per qualsiasi motivo, senza necessità di fornire spiegazioni e senza alcuna penalità, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto ovvero dalla data di consegna del veicolo, se antecedente. Una volta decorso il predetto termine, il diritto di recesso del Cliente Microimpresa potrà essere esercitato dal medesimo nei termini ed alle condizioni di cui al precedente art. 14.

19.2. Per esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente articolo, il Cliente Microimpresa è tenuto ad informare Arval della sua decisione di recedere dal Contratto tramite una qualsiasi dichiarazione esplicita (ad esempio, mediante lettera inviata per posta ad "Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico, Via Sette Regole 21, 50018 Scandicci (FI), oppure all'indirizzo di posta elettronica serviziogenerali@arval.legalmail.it). A tal fine, il Cliente Microimpresa potrà scegliere di utilizzare, a propria discrezione (ma non obbligatoriamente), il modulo tipo di ripensamento dal contratto di noleggio allegato in calce alle presenti condizioni generali. Il diritto di recesso ai sensi del presente articolo è validamente esercitato qualora il Cliente Microimpresa invii la suddetta dichiarazione esplicita entro il termine di cui al precedente 19.1.

19.3. Ove il Cliente Microimpresa receda dal Contratto ai sensi del presente articolo, Arval e il Cliente Microimpresa sono da considerarsi sciolti dalle rispettive obbligazioni derivanti dal Contratto e, pertanto:

a) Arval provvederà a rimborsare al Cliente Microimpresa tutti gli importi versati, eventualmente, dal medesimo a titolo di deposito o di anticipo, senza indebito ritardo ed in ogni caso non oltre 14 (quattordici) giorni dal giorno in cui Arval è informata della decisione del Cliente Microimpresa di recedere dal Contratto. Detti importi saranno rimborsati da Arval tramite lo stesso mezzo di pagamento usato da Arval Microimpresa per il versamento iniziale dei medesimi, salvo che il Cliente Microimpresa ed Arval non abbiano espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, il Cliente Microimpresa non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.

b) Il Cliente Microimpresa sarà tenuto alla restituzione del veicolo, eventualmente già consegnatogli in noleggio, mettendolo a disposizione di Arval o del soggetto da questa incaricato, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 (quattordici) giorni dalla data in cui ha comunicato la sua decisione di recedere dal Contratto.

19.4. I costi diretti della restituzione del veicolo (quali, ad esempio, le spese di trasporto, ecc.) saranno a carico del Cliente Microimpresa. Il Cliente Microimpresa è, inoltre, responsabile della diminuzione di valore del veicolo risultante da una manipolazione e/o da un uso del medesimo diversi da quelli necessari per stabilirne la natura, le caratteristiche e il funzionamento. Potrà, infine, essere addebitato al Cliente Microimpresa l'importo del canone di noleggio mensile, in misura proporzionale ai giorni di noleggio goduti dal Cliente Microimpresa fino al momento in cui il medesimo ha informato Arval della propria decisione di esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente articolo. Nessuna altra spesa è dovuta dal Cliente Microimpresa per l'esercizio del diritto di recesso.



20. ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE ("KNOW YOUR CUSTOMER")

20.1. Al fine consentire ad Arval di conformarsi alle leggi e ai regolamenti, nonché alle policies aziendali del Gruppo BNP Paribas, in materia di adeguata verifica del Cliente ("Know Your Customer"), quest'ultimo dovrà prontamente fornire ad Arval, a richiesta della medesima:

- a) copia di un valido documento di riconoscimento del soggetto, legale rappresentante ovvero procuratore del Cliente, firmatario della proposta di contratto quadro di locazione a lungo termine senza conducente con Arval;
- b) modulo di identificazione del/i "Titolare/i Effettivo/i" del Cliente;
- c) copia di un valido documento di riconoscimento del/i "Titolare/i Effettivo/i" del Cliente;
- d) questionario Know Your Customer fornito da Arval, debitamente compilato dal Cliente;
- e) qualunque ulteriore documentazione che Arval, ragionevolmente, dovesse richiedere al Cliente ove ciò si renda necessario, al fine di approfondimento o chiarimento, in seguito all'acquisizione e alla verifica della documentazione di cui ai precedenti punti del presente articolo.

21. ANTI-TERRORISMO, ANTI-CORRUZIONE E ANTI-RICICLAGGIO

21.1. Il Cliente dichiara che né esso, né suoi rappresentanti, né il "Delegato al Pagamento", ove presente, hanno intrapreso alcuna attività o condotta che possa violare leggi, regolamenti o norme di contrasto al finanziamento del terrorismo, anti-corruzione o anti-riciclaggio.

21.2. Il Cliente, inoltre, ai sensi del Principio 10 del Global Compact delle Nazioni Unite, riconosce che Arval attua una politica di "tolleranza zero" nei confronti dei fenomeni di corruzione, e pertanto si impegna a:

- a) rispettare tutte le leggi in materia di anti-corruzione, anti-riciclaggio, anti-concussione e finanziamento del terrorismo, i regolamenti, le sanzioni e le linee guida e, in particolare, a non proporre, sollecitare, promettere, dare o accettare qualsiasi vantaggio indebito o pagamento improprio di qualsiasi genere;
- b) applicare policy e procedure volte a prevenire la violazione delle predette leggi, regolamenti, sanzioni e linee guida, garantendo che né il Cliente stesso né i propri dipendenti, collaboratori, subfornitori e subappaltatori intraprenderanno azioni che possano portare Arval a violare (i) qualsiasi legge e regolamento in materia di anti-corruzione, anti-riciclaggio, anti-concussione e finanziamento del terrorismo; (ii) il "Group Financial Security Program" disponibile sul sito internet di BNP Paribas;
- c) registrare tutte le transazioni in qualsiasi modo connesse con il presente contratto quadro;
- d) comunicare tempestivamente qualsiasi violazione di leggi e regolamenti in materia di anti-corruzione, anti-riciclaggio, anti-concussione e finanziamento del terrorismo in qualche modo connessi con il presente contratto quadro di cui venga, o possa venire, a conoscenza.

21.3. Il Cliente dichiara di aver letto, compreso e accettato la politica anticorruzione pubblicata sul sito www.arval.it, di condividerne lo scopo e di adottare, nei limiti della propria organizzazione di impresa, le misure necessarie per evitare il verificarsi di fenomeni corruttori. Il Cliente, inoltre, si impegna altresì a collaborare con Arval in modo trasparente, trasmettendo senza esitazione tutte le informazioni necessarie al rispetto delle procedure individuate dal sistema di gestione anticorruzione e a formare/informare il proprio personale sui rischi della corruzione e su come prevenire il fenomeno.

21.4. Arval è autorizzata a svolgere tutti i controlli che ritiene necessari, al fine di verificare la corretta applicazione degli impegni di cui al presente articolo. Tali controlli possono assumere la forma di auto-valutazione, o di controlli effettuati da Arval o da parte di terzi.

21.5. Nel caso in cui il Cliente non sia adempiente a tali principi, questi ha l'obbligo di informare Arval il più presto possibile e a compiere, in ogni caso, tutto quanto in suo potere al fine di porre rimedio a tale inadempimento.

21.6. Il mancato rispetto da parte del Cliente di ciascuno degli obblighi di cui al presente articolo darà diritto ad Arval di risolvere unilateralmente e senza alcun preavviso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto e/o qualsiasi altro contratto di noleggio di veicolo senza conducente, stipulato dal Cliente con la medesima Arval.

22. SANZIONI IN MATERIA DI ANTI-TERRORISMO, ANTI-

CORRUZIONE O ANTI-RICICLAGGIO

22.1. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, il termine "Sanzioni" indica eventuali sanzioni economiche, commerciali o misure restrittive in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo, anti-corruzione o di lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite emanate, amministrate, imposte o applicate, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dall'U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC), dall'U.S. Department of State, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'UK Her Majesty's Treasury, da qualsiasi Stato Membro dell'Unione Europea o da qualsiasi altra autorità munita di poteri sanzionatori in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo, anti-corruzione o anti-riciclaggio.

22.2. Il Cliente dichiara che né esso, né suoi rappresentanti o membri del proprio organo di amministrazione, né il "Delegato al Pagamento", ove presente, è, ovvero è posseduto o controllato da soggetto che sia: (i) destinatario di eventuali Sanzioni (di seguito, "Persona sanzionata") ovvero (ii) stabilito, organizzato o residente in un Paese o territorio che è, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni che vietino in generale i rapporti con tale governo, Paese o territorio (di seguito, un "Paese Sanzionato").

22.3. Il Cliente dichiara che né esso, né suoi rappresentanti o membri del proprio organo di amministrazione, utilizzerà, direttamente o indirettamente, i veicoli noleggiati da Arval: (i) in relazione a qualsiasi attività o business di o con qualsiasi soggetto, o in qualsiasi Paese o territorio che, al momento dell'utilizzo del veicolo, sia una Persona Sanzionata o un Paese Sanzionato ai sensi delle presenti condizioni generali, o (ii) in qualsiasi altro modo che comporti la applicazione di Sanzioni da parte di qualsiasi autorità sanzionatoria competente in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo, anti-corruzione o anti-riciclaggio.

22.4. Il Cliente deve informare tempestivamente Arval:

- a) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 22.3;
- b) nel caso in cui qualsiasi dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 21.1 o 22.2 si dimostri essere stata errata, falsa o fuorviante.

23. RESPONSABILITA' DEL CLIENTE RELATIVAMENTE AL D.LGS. 231/01

23.1. Il Cliente dichiara espressamente di essere a conoscenza dei precetti e del contenuto del D.Lgs. 231/2001 in materia di "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", di non aver riportato condanne definitive e di non essere imputato in procedimenti penali per i reati di cui al suddetto decreto.

23.2. Il Cliente si obbliga, altresì, a non commettere, né agevolare comportamenti che possano sostanziare uno o più reati previsti dal D.Lgs. 231/01, nonché a cooperare al fine della prevenzione degli stessi.

23.3. In caso di rinvio a giudizio del Cliente o di un suo rappresentante per supposti reati richiamati dal D.Lgs. 231/01, che incidano sull'affidabilità morale o siano suscettibili di arrecare danno o compromettere anche indirettamente l'immagine di Arval, sarà facoltà di quest'ultima risolvere unilateralmente e senza alcun preavviso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto e/o qualsiasi altro contratto di noleggio di veicolo senza conducente, stipulato dal Cliente con la medesima Arval, fatto salvo ogni altro rimedio di legge ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

23.4. Il Cliente si obbliga al rispetto di quanto contenuto nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e del Codice di Condotta del Gruppo BNP Paribas, cui Arval aderisce, pubblicati sul sito internet di Arval medesima all'indirizzo www.arval.it, che fin d'ora dichiara di ben conoscere ed accettare.

24. RISERVATEZZA

24.1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni e/o ogni documentazione in qualunque formato e di qualsiasi natura, orale o scritta, divulgata da una delle parti in relazione alle presenti condizioni generali, prima, durante o dopo l'entrata in vigore delle medesime. Le Informazioni riservate includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni finanziarie, know-how, proprietà intellettuale, strategie aziendali, dati analitici, servizi di consulenza, informazioni sui prezzi, canoni di locazione mensili, qualsiasi altra tariffa pertinente, nonché i documenti derivati dalle informazioni sopra riportate.

24.2. Arval e il Cliente si impegnano (i) a non divulgare a terzi le Informazioni riservate, ad eccezione di quanto consentito nelle presenti condizioni generali; (ii) a non utilizzare le Informazioni riservate diversamente da come autorizzato dalle presenti condizioni generali senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

24.3. Fermo quanto sopra previsto, Arval e il Cliente possono divulgare Informazioni riservate:

- a) ai rispettivi amministratori, dipendenti, consulenti professionali e subappaltatori;
- b) ai terzi che, in forza di appositi contratti stipulati con il Cliente, svolgono servizi specializzati per la gestione delle flotte (di seguito "Fleeter"), a condizione che il Cliente garantisca: (i) che la divulgazione delle Informazioni riservate sia limitata alle sole informazioni che il Fleeter deve conoscere per poter svolgere i propri compiti; (ii) che il Fleeter sia informato degli obblighi di riservatezza che si applicano alle Informazioni riservate e che sottoscriva un apposito impegno di riservatezza. Le parti conven-gono che il Cliente sarà responsabile di qualsiasi violazione degli impegni di riservatezza da parte del Fleeter;
- c) alle rispettive società affiliate e alle rispettive società controllanti;
- d) a qualsiasi persona fisica e/o giuridica che deve conoscere le Informazioni riservate ai fini di una qualsiasi delle operazioni di cui all'art. 18.2.1, a condizione che la divulgazione delle Informazioni riservate sia limitata alle sole informazioni che siano necessarie ai fini dell'attuazione e/o della gestione dell'operazione e a condizione che ciascuno dei soggetti che riceve le Informazioni riservate sia vincolato da obblighi di riservatezza analoghi a quelli previsti dal presente articolo.

24.4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando:

- a) la parte che riceve le Informazioni riservate può dimostrare che tali informazioni erano legittimamente conosciute anche prima della loro divulgazione ad opera dell'altra parte, a condizione che non si tratti di informazioni soggette ad altri obblighi di riservatezza;
- b) le Informazioni riservate erano di pubblico dominio alla data in cui sono state comunicate o sono diventate di pubblico dominio successivamente per causa che non costituisce inadempimento del presente articolo;

c) la parte che riceve le Informazioni riservate è tenuta a divulgare tali informazioni per adempimento di legge o su richiesta di un'Autorità Governativa o Giurisdizionale. In tal caso, la parte tenuta alla divulgazione dovrà tempestivamente informare l'altra, sempre che ciò sia consentito dalle leggi e dai regolamenti applicabili;

d) la parte che riceve le informazioni ha ottenuto il previo consenso scritto dell'altra parte a divulgare le Informazioni riservate.

23.5. La parte che riceve le Informazioni riservate riconosce che:

- a) le Informazioni riservate sono e rimarranno di esclusiva proprietà della parte divulgante;
- b) la parte divulgante non si impegna a garantire l'accuratezza o l'esattività delle Informazioni riservate e non sarà ritenuta responsabile per il loro utilizzo o per la natura incompleta o errata di tali informazioni;
- c) le Informazioni riservate non dovranno essere utilizzate a danno dell'altra parte.

23.6. Gli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali in merito alla protezione delle Informazioni riservate rimarranno applicabili per un periodo di 2 (due) anni dalla data di scadenza, risoluzione o recesso, per qualsivoglia ragione, dell'ultimo Contratto stipulato sulla base delle presenti condizioni generali, o per il tempo in cui tali Informazioni riservate costituiranno un segreto commerciale ai sensi della legge applicabile.

23.7. Arval e il Cliente riconoscono che, in caso di violazione o minacciata violazione del presente articolo, la parte non inadempiente potrebbe subire un danno irreparabile. Di conseguenza, la parte non inadempiente avrà il diritto di richiedere qualsivoglia provvedimento idoneo a garantire la riservatezza delle proprie Informazioni riservate, fermo e impregiudicato ogni altro rimedio disponibile per legge o secondo equità, compreso il diritto di richiedere il risarcimento dei danni effettivi alla parte inadempiente.

25. FORO COMPETENTE

25.1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente o del Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Firenze.



DATA PROTECTION AGREEMENT (DPA) DEL SERVIZIO “ARVAL CONNECT” (Art. 28 del Reg. UE 679/2016, General Data Protection Regulation – “GDPR”)

Con riferimento al servizio “Arval CONNECT” (di seguito anche il “servizio”), come descritto nelle condizioni generali, di cui il presente atto costituisce allegato,

premesse che:

a) il Cliente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della prestazione del servizio, ha facoltà di ricorrere a uno o più Responsabili, scelti tra soggetti che forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
b) Arval, nell'ambito dell'erogazione del servizio “Arval CONNECT”, tratta i dati personali specificati nella tabella riportata in calce e riferiti al conducente del veicolo noleggiato, che sono raccolti tramite i dispositivi telematici satellitari installati sul veicolo medesimo e che sono messi a disposizione del cliente tramite piattaforma web;
c) per la fornitura di tale servizio Arval agisce quale Responsabile del trattamento dei dati personali;
d) il Responsabile deve procedere al trattamento con la dovuta diligenza, attenendosi alle istruzioni impartite per iscritto dal Titolare; Tutto ciò premesso Arval, in qualità di Responsabile,

si impegna

a osservare le seguenti istruzioni e a farle osservare alle persone dalla medesima autorizzate al trattamento dei dati personali derivante dall'esecuzione del servizio:

1) adottare misure di sicurezza adeguate al rischio ivi incluse, se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, al fine di garantire su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi

di trattamento, nonché il ripristino tempestivo della disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
2) coadiuvare il Titolare nelle procedure davanti all'Autorità di Controllo competente e all'Autorità Giudiziaria in relazione alle attività rientranti nella sua competenza;

3) informare senza ritardo il Titolare circa le violazioni di dati personali (data breach) e fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo, nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte, al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa in materia di privacy (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità di Controllo competente, eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati, ecc.);

4) provvedere, nell'ambito della propria struttura aziendale, ad individuare le persone fisiche autorizzate al trattamento, fornendo alle medesime adeguate istruzioni scritte, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge e delle condizioni generali di cui il presente atto costituisce allegato, e imponendo loro obblighi di riservatezza nel trattamento dei dati.

5) nel caso in cui riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali:

I. dare tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta;

II. assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati.

III. ove applicabile e in considerazione delle attività di trattamento affidategli, permettere al Titolare di fornire agli interessati i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, nonché di trasmettere i dati ad altro titolare;

IV. permettere al Titolare di garantire in tutto o in parte i diritti di opposizione e limitazione del trattamento;

6) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi;

7) comunicare tempestivamente al Titolare le istanze degli interessati, le contestazioni, le ispezioni e le richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali;

8) alla cessazione del trattamento da parte del Responsabile, o del servizio, provvedere alla integrale distruzione dei dati personali, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.);

9) stipulare con eventuali subfornitori, quando stabiliti in un paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali, un accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite clausole contrattuali (e successive modifiche) adottate dalla stessa Commissione Europea con Decisione di Esecuzione 2021/915 del 4 giugno 2021 (di seguito: “Clausole Contrattuali Standard”).

Per sua parte, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, nella prestazione del Servizio.

Nella seguente tabella sono indicati i dati oggetto del trattamento con riferimento a ciascun modulo del servizio, ed i relativi tempi di massima disponibilità sulla piattaforma. Il Titolare può concordare per iscritto con Arval, quale suo Responsabile, di escludere il trattamento di parte dei dati elencati nella seguente tabella, nonché di ridurre i tempi di conservazione.

DATI TRATTATI E TEMPI DI CONSERVAZIONE		
Modulo del servizio AAL	Dati personali (per veicolo/driver)	Tempi di conservazione
Essential CONNECT	Identificativi del veicolo (numero di telaio, numero di targa)	Durata del contratto + 2 anni
Essential CONNECT	Dati di contatto del driver e informazioni correlate (nominativo, e-mail, numero di telefono, compagnia, posizione, car policy applicabile)	Disattivazione dell'account del driver + 1 anno
Essential CONNECT	Dettagli di viaggio: chilometraggio, data e ora di accensione e spegnimento	2 anni
Essential CONNECT	Conteggio degli eventi per viaggio	2 anni
Essential CONNECT	Rifornimenti di carburante	Durata del contratto + 1 anno
Essential CONNECT	Chilometraggio cumulativo (per giorno, per settimana e per mese)	Durata del contratto + 1 anno
Essential CONNECT	Punteggio stile di guida aggregato (per mese)	Durata del contratto + 1 anno
Essential CONNECT	Consumo medio di carburante	Durata del contratto + 1 anno
Ultimate CONNECT	Alert di attraversamento geofence	2 anni
Ultimate CONNECT	“Points of interest” registrati dal conducente	Disattivazione dell'account del driver + 1 anno
Ultimate CONNECT	Dettagli di viaggio: posizione geografica di ogni accensione e spegnimento	2 anni
Ultimate CONNECT	Conteggio degli eventi (con posizione geografica) per viaggio	2 anni
Ultimate CONNECT	Posizione geografica dettagliata raccolta durante il viaggio	30 giorni
Arval CONNECT + Lettore Badge	Badge identificativo del conducente	Disattivazione dell'account del driver + 1 anno
Arval CONNECT + Lettore Badge	Identificazione del driver per viaggio	2 anni
Arval CONNECT+ Dongle	Chilometraggio	2 anni
Arval CONNECT+ Dongle	Consumo carburante	Durata del contratto + 1 anno